

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **564/1987** (ECLI:IT:COST:1987:564)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **10/12/1987**

Deposito del **18/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **30/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3918**

Atti decisi:

N. 564

ORDINANZA 10-18 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Disposizioni per il controllo delle armi), promosso con ordinanza emessa il 12 agosto 1983 dal Tribunale di Velletri, iscritta al n. 876 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Velletri con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Disposizioni per il controllo delle armi), nella parte in cui assoggetta alle medesime pene chi, "privo di qualificazioni personali e provvedimenti autorizzativi", rechi con sé un'arma e chi, autorizzato, rechi un'arma fuori dal territorio cui l'autorizzazione si riferisce (vigile urbano);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che l'imputato, pur essendo munito d'autorizzazione a portare con sé armi nel territorio del Comune presso il quale prestava servizio, ha tenuto con sé l'arma fuori dal predetto territorio;

che non risultano esistenti ragioni per le quali lo stesso imputato possa ritenersi essere stato autorizzato a portare armi fuori dal predetto territorio;

che la situazione di chi "privo di qualificazioni personali e provvedimenti autorizzativi" porta con sé armi non è diversa da quella di chi, autorizzato a portare armi entro un determinato territorio, esorbita dai limiti spaziali della predetta autorizzazione;

che, di conseguenza, situazioni identiche od analoghe possono essere unitariamente disciplinate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Velletri con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.